

261^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.261, punto 4 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.325

Il Consiglio Permanente,

ricordando il Vertice OSCE di Istanbul 1999 e l'impegno a migliorare le condizioni di impiego dell'OSCE,

inoltre ricordando la Decisione CSCE/29-PC/Dec.1 del 21 luglio 1994 relativa all'uso da parte dell'OSCE del Sistema Comune di Stipendi e Indennità delle Nazioni Unite e riconoscendo che il personale OSCE viene assunto in base a contratti a termine che non prevedono promozioni, alcuni elementi delle condizioni di servizio possono essere analoghi, ma non necessariamente identici a quelli del Sistema Comune delle Nazioni Unite,

inoltre ricordando la Decisione N.257 con cui, fra l'altro, si invita il Segretario Generale a sviluppare ulteriori iniziative in merito alle capacità operative del Segretariato e avendo esaminato le sue proposte al riguardo,

1. autorizza il Segretario Generale ad applicare le sue proposte riportate nell'Annesso con decorrenza dall'1 gennaio 2000:
 - appoggia la proposta di sospendere l'assegnazione di posti professionali locali;
 - prende atto con soddisfazione dell'appello rivolto dal Segretario Generale agli Stati partecipanti di adottare disposizioni per il rimborso delle tasse di concerto con il Segretario Generale, qualora gli Stati partecipanti interessati ritengano necessario e appropriato rimborsare ai membri del personale le tasse ad essi detratte sugli stipendi e sugli emolumenti dell'OSCE;
2. incarica il Segretario Generale di assicurare che l'importo totale delle remunerazioni dell'OSCE, incluso il costo del funzionamento del Fondo di Previdenza, non dovrebbe superare il costo dei compensi totali concessi ai sensi del Sistema Comune delle Nazioni Unite;
3. chiede al segretario generale di riferire, non oltre il mese di aprile del 2000, in merito a qualsiasi emendamento dello Statuto e delle Norme del personale dell'OSCE che possa essersi reso necessario a seguito dell'attuazione della presente decisione.

Proposta di revisione dello Statuto del personale*

Norma 1.02 (emendata)

Terminologia

(sono riprodotte solo le definizioni modificate)

OSCE

A meno che non si desuma diversamente dal contesto, tutte o ciascuna delle seguenti Istituzioni:

- (a) Segretariato;
- (b) Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali;
- (c) Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo;
- (d) Ufficio del Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi di Informazione;
- (e) altre entità che possono essere designate quali Istituzioni OSCE.

Capo dell'Istituzione**

Segretario Generale, Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, Direttore dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo, Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi di Informazione e il Capo di qualsiasi altra entità designata quale Istituzione OSCE.

Membro del Personale

Una persona, non Capo dell'Istituzione, in possesso di una lettera di nomina dell'OSCE e occupi un posto nella Tabella degli Effettivi approvata.

Incarico a termine fisso

Un incarico nell'OSCE con una data di scadenza specificata nella lettera di nomina conferita per un periodo di sei mesi o più.

Coniuge a carico

Per coniuge a carico si intende un coniuge il cui reddito lordo da lavoro, se del caso, non supera il minimo livello iniziale della Tabella degli stipendi lordi del Servizio Generale delle Nazioni Unite in vigore dall'1 gennaio dell'anno in questione per il servizio svolto nel paese in cui si trova la sede di lavoro del coniuge.

Norma 5.08 (nuova)

Indennità di rimpatrio

Il Segretario Generale fisserà uno schema per il pagamento di indennità di rimpatrio non superiore alle aliquote massime e a condizioni analoghe a quelle stabilite dall'Assemblea Generale dell'ONU per il Sistema Comune delle Nazioni Unite specificate nelle Norme per il personale promulgate dal Segretario Generale.

* Le modifiche dello Statuto sono sottolineate; il testo da eliminare è cancellato.

** Nel presente Statuto ogni riferimento al maschile si applica indifferentemente a uomini e donne.

La precedente Norma 5.08 diventa ora la nuova Norma 5.09

Norma 6.01 (emendata)

Stipendi

(a) Gli stipendi dei membri del personale nelle Categorie professionali e superiori saranno conformi ai singoli livelli di stipendio autorizzati dall'Assemblea Generale dell'ONU per il Sistema Comune di Stipendi e Indennità delle Nazioni Unite.

Norma 6.01 (c) da cancellare

~~(c) — Per ciascun livello saranno utilizzati soltanto i primi cinque incrementi delle tabelle degli stipendi, mentre per i posti al livello D1 e superiori verrà usato soltanto il primo incremento.~~

Norma 6.03 (nuova)

(a) Nel caso in cui un membro del personale sia soggetto all'imposta nazionale sul reddito per gli stipendi e gli emolumenti netti corrisposti dall'OSCE, il Segretario Generale è autorizzato a rimborsare l'importo di tali imposte versate nella misura in cui gli importi sono stati rimborsati all'Organizzazione dallo Stato interessato.

Norma 6.04 (già Norma 6.03)

Incrementi degli stipendi

(a) Il personale sarà nominato al livello uno della Tabella degli stipendi. In casi eccezionali il Segretario Generale o il Capo dell'Istituzione, di concerto con il Segretario Generale, può approvare la nomina ad un livello superiore.

(b) Incrementi degli stipendi nell'ambito dei livelli fissati nella Tabella degli stipendi saranno concessi ogni anno a membri del personale che ne abbiano diritto in base a un valido rendimento rispecchiato nei rapporti di valutazione di cui alla Norma 4.08, tranne nei casi in cui il normale periodo di qualificazione per la promozione da un livello all'altro è di due anni conformemente alla Tabella degli stipendi del Sistema Comune di Stipendi e Indennità delle Nazioni Unite.

~~(c) — In casi eccezionali il Segretario Generale o un Capo di Istituzione, in consultazione con il Segretario Generale, può approvare la promozione di un membro del personale che ne abbia diritto a un incremento superiore del suo livello dopo un anno di servizio nell'incremento precedente.~~

Norma 6.05 (già Norma 6.04)

Indennità

(a) Fatta salva la condizione specificata nel paragrafo (h), i membri del personale delle Categorie professionali e superiori, a meno che non siano residenti permanenti o cittadini del paese della sede di servizio, avranno diritto a percepire un assegno familiare, come specificato qui di seguito:

- (i) per ciascun figlio a carico un importo annuale equivalente all'importo approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU per il Sistema Comune delle Nazioni Unite, salvo che l'indennità non debba essere pagata per il primo figlio a carico se un membro del personale non ha un coniuge a carico, nel qual caso il membro del personale dovrà essere retribuito conformemente alla Tabella degli stipendi applicabile a un membro del personale che abbia un coniuge a carico;
- (ii) per ogni figlio disabile un importo annuale equivalente all'importo approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU per il Sistema Comune delle Nazioni Unite. Tuttavia, se il membro del personale non ha un coniuge a carico e ha diritto ad una remunerazione per un figlio disabile conformemente al suddetto punto (i), l'indennità corrisponderà a quella prevista per un figlio a carico di cui al suddetto punto (i). Il limite d'età non si applicherà nel caso di un figlio disabile.

(b) I membri del personale della Categoria di servizio generale, a meno che non siano residenti permanenti o cittadini del paese della sede di servizio, avranno il diritto di percepire assegni familiari per gli importi e alle condizioni stabiliti per ciascuna delle sedi di servizio dell'OSCE dalla Commissione Internazionale sul Servizio Civile.

(c) Se sia il marito che la moglie sono membri del personale, soltanto uno dei due può richiedere l'assegno familiare.

(d) Al fine di evitare duplicazioni delle indennità e assicurare l'uguaglianza fra i membri del personale che percepiscono assegni familiari ai sensi delle leggi applicabili sotto forma di indennità governative e i membri del personale che non percepiscono tali assegni, il Segretario Generale prescriverà condizioni in base alle quali l'assegno familiare sarà pagabile per un figlio soltanto nella misura in cui gli assegni familiari percepiti dal membro del personale o dal suo coniuge ai sensi delle leggi applicabili siano inferiori a tali assegni familiari.

(e) I membri del personale delle Categorie professionali e superiori, a meno che non siano residenti permanenti o cittadini del paese della sede di servizio, potranno percepire per i figli in età scolastica una indennità di istruzione pari al 75 per cento delle spese scolastiche effettivamente sostenute che non superino la massima indennità scolastica fissata dalle Nazioni Unite per la rispettiva sede di servizio. L'indennità di istruzione per un figlio disabile sarà equivalente alle spese scolastiche effettivamente sostenute fino alla massima indennità di istruzione per un figlio disabile stabilita dalle Nazioni Unite per le rispettive sedi di servizio. L'indennità sarà erogabile al massimo per cinque anni dopo il completamento degli studi secondari e sarà erogabile per ciascun figlio sino alla fine dell'anno in cui il figlio completa quattro anni di studi dopo il livello secondario o consegue il primo diploma universitario riconosciuto, a seconda di quale dei due casi si verifichi prima. Potranno essere anche pagate le spese di viaggio di andata e ritorno una volta in ogni anno scolastico fra l'istituto di istruzione e la sede di servizio. Tale viaggio dovrà essere effettuato in base all'itinerario approvato dal Segretario Generale. Il costo di tale viaggio non sarà superiore a quello fra il paese di origine del membro del personale e la sua sede di servizio.

(f) Il Segretario Generale stabilirà inoltre i termini e le condizioni in base a cui un'indennità di istruzione, in linea con il Sistema Comune di Stipendi e Indennità delle Nazioni Unite, sarà erogabile a un membro del personale in servizio in un paese la cui lingua

è diversa dalla sua e che sia obbligato a pagare una retta per l'insegnamento della madrelingua a un figlio a carico che frequenta una scuola locale in cui l'insegnamento viene impartito in una lingua diversa dalla sua.

(g) Il Segretario Generale potrà autorizzare sussidi di locazione conformemente ai termini e alle condizioni applicabili all'Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna, mutatis mutandis.

(h) La Norma 6.05 non si applica al personale con contratto a termine presso le sedi delle missioni che percepisce un'indennità di missione di vitto e alloggio. Pertanto il personale non ha diritto ad assegni e indennità a parte, connessi alla sua situazione familiare o ad altri fattori (comprese le indennità di locazione e rimpatrio). Tuttavia, il personale a contratto presso l'Ufficio di Collegamento dell'Asia centrale continuerà ad essere trattato come personale del Segretariato.